



L.R. 20/2005, art. 15 ter: contributi a sostegno di soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi d'infanzia al fine di contenere le rette a carico delle famiglie – Anno educativo 2022-2023. Concessione ed impegno delle risorse in favore di parrocchie, fondazioni e associazioni.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 25 luglio 2023 n. 1116 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2023, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione n.1168 di data 27.07.2023 con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento di incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero, a decorrere dal 02.08.2023 e fino al 01.08.2026;

Visto il decreto n. 49888/GRFVG del 27.10.2023 con cui è stato attribuito l'incarico sostitutorio del Servizio coordinamento politiche per la famiglia al dott. Nicola Manfren, Direttore Centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con DPR 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 15 ter, comma 3 bis della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Visto il comma 3 dell'articolo 15 ter della citata Legge regionale 20/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri di concessione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei predetti contributi;

Visto il "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" approvato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97/Pres. e s.m.i. (di seguito Regolamento);

Vista la circolare della Direzione centrale Finanze, patrimonio e programmazione n. 9 del 12 luglio 2011 la quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, rimanda integralmente alla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

Considerato in particolare, il punto 3.3 della menzionata determinazione, che l'AVCP esclude dall'applicazione della sopra specificata disciplina le fattispecie "non immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici" precisando, altresì, che "la natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude [...] che possa farsi luogo a una interpretazione estensiva delle norme";

Considerato che la finalizzazione del procedimento contributivo di cui trattasi, essendo riferita alla compensazione dei minori costi addebitati alle famiglie, risulta esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui alla Legge 136/2010;

Vista la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale vengono dati chiarimenti in merito al decreto 18 gennaio 2008, n. 40 concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la circolare n. 12 dell'8 agosto 2008 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, con la quale, in relazione alla citata circolare n. 22/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono esclusi dall'obbligo di verifica, in relazione all'oggetto della liquidazione, tutte le liquidazioni di incentivi;

Dato atto di ottemperare a quanto richiesto dalla Circolare 3 della Direzione Generale (prot. n. 0004642/P di data 18 novembre 2014) avente ad oggetto "Amministrazione trasparente D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 15, 23, 26 e 27";

Visto il parere, nota protocollata n. 0168827 dd. 03/09/2021, con il quale il Servizio Assistenza – Ragioneria Generale dello Stato si è espresso sulla non applicabilità della normativa CUP per questa tipologia contributiva;

Visto il D.M. 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) – che non fa rientrare nell'applicazione della normativa DURC l'attività di gestione dei nidi d'infanzia in quanto trattasi di un servizio sociale di interesse pubblico e non di un'attività economica, come stabilito dall'articolo 1 della legge n. 1044/1971 (Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato) e dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 20/2005;

Vista altresì la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:

1. l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;
2. il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;
3. tali principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali gli asili nido privati e pubblici;

Visto il decreto n. 52385/GRFVG del 13 novembre 2023 con il quale è stato tra l'altro disposto:

1. di approvare l'assegnazione a favore dei gestori dei nidi d'infanzia del contributo di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005 ripartendo le risorse complessive di euro 7.600.000,00 per gli importi indicati accanto a ciascun soggetto elencato nella tabella A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di adottare, con successivi decreti, i conseguenti atti di concessione, impegno e liquidazione, così come previsto all'articolo 11, comma 1 del Regolamento;

Visto il decreto n. 53225/GRFVG del 15 novembre 2023 con il quale si è provveduto ad approvare le variazioni contabili al BFG con le seguenti imputazioni:

- cap. 8479 articolo 1- 2.657.537,00 euro;
- cap. 8509 articolo 2- 13.092,00 euro;
- cap. 8481 articolo 2- 1.304.683,22 euro;
- cap. 8489 articolo 2- 3.624.687,78 euro;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del Regolamento dispone che il contributo concesso può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70% dell'importo complessivamente spettante;

Ritenuto di:

a) concedere a favore delle parrocchie, fondazioni ed associazioni indicate nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente decreto, la somma indicata accanto ad ognuno per complessivi 1.304.683,22 euro;

b) impegnare a favore di ognuno la somma specificata nella tabella allegata e nell'allegato contabile, parti integranti e sostanziali del presente decreto a valere sul capitolo 8481, articolo 02;

c) rimandare a successivi decreti la parziale liquidazione del contributo spettante, in misura non superiore al 70%, ed il saldo sulla base della presentazione del rendiconto;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento, il decreto di concessione deve stabilire il termine di rendicontazione dell'incentivo erogato;

Ritenuto a tal fine di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo in parola sono tenuti a presentare **entro il 30 aprile 2024** la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento;

Visto l'art. 12 comma 4. Del D. Reg. 097/2020 che stabilisce che in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

Visto l'ordine di servizio del Direttore centrale n. 9 - Prot. 38700/P/GEN dd. 22/06/2022 relativo all'approvazione delle direttive generali per l'effettuazione dei controlli da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 44 e 45 della L.R. 7/2000;

Valutato quindi di procedere con successivi atti all'individuazione delle dichiarazioni rese dai beneficiari da sottoporre a controllo a campione;

Visto l'articolo 1, commi 125 e 127, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e s.m.i., che ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di associazioni, fondazioni, onlus e imprese che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del decreto legislativo n.33/2013, mediante la pubblicazione nei propri siti o portali digitali ovvero attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PP.AA. nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo che l'obbligo non sussiste qualora l'importo complessivo delle sovvenzioni ricevute da un beneficiario nel periodo considerato sia inferiore a 10.000 euro;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n.21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n.22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n.23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022;

Decreta

per i motivi esposti in premessa:

1. di concedere a favore delle parrocchie, fondazioni e associazioni indicate nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente decreto, la somma indicata accanto ad ognuno per complessivi euro 1.304.683,22 euro;
2. di impegnare a favore di ognuno la somma specificata nella tabella allegata e nell'allegato contabile, parti integranti e sostanziali del presente decreto a valere sul capitolo 8481, articolo 02;
3. di rimandare a successivi decreti la parziale liquidazione del contributo spettante, in misura non superiore al 70%, ed il saldo sulla base della presentazione del rendiconto;
4. **di stabilire quale termine per la rendicontazione** della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento **il 30 aprile 2024**;
5. di procedere con successivi atti all'individuazione delle dichiarazioni rese dai beneficiari da sottoporre a controllo a campione;
6. di pubblicare il presente decreto nelle pagine web del portale regionale dedicato alle politiche per la famiglia.

Il presente provvedimento diviene efficace con la registrazione dello stesso nelle scritture contabili, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

Il Direttore Centrale
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
dott. Nicola Manfredi
firmato digitalmente